Sentenza: 24 marzo 2021, n. 82

Materia: ambiente; rifiuti; sistema tributario

Parametri invocati: artt. 3, 41, 117, comma secondo, lettere e) ed s), 119, secondo comma, 120 Cost.; artt. 2 e 3 L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); artt. 182 e 182 bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 3, comma 29, l. 549/1995, l. 42/2009, 68/2011, come norme interposte

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale, giudizi riuniti

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 38, comma 2, L.R. Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 1 e art. 10 L.R. Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8

Esito:

- 1) illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8, nella parte in cui sostituisce la Tabella di cui all'Allegato A della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), limitatamente: a) alle parole «prodotti in Regione» della voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione»; b) all'intera voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», compreso l'importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata;
- 2) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020 promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2020;
- 3) dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 1.

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

La sentenza, dopo avere disposto la riunione per connessione dei ricorsi, vertenti entrambi in materia di fiscalità derivante dal conferimento di rifiuti in discarica, ne sfoltisce le questioni da esaminare, preliminarmente dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso avverso l'articolo 38, comma 2, L.R. Valle d'Aosta 1/2020. Questo in quanto era intervenuta *medio tempore* una modifica legislativa satisfattiva e la disposizione impugnata non aveva avuto pratica applicazione.

L'articolo 10 della l.r. Valle d'Aosta 8/2020 provvede a rideterminare le aliquote di tassazione per il deposito in discarica dei rifiuti, stabilendo una tassazione a tonnellata notevolmente superiore per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione.

In relazione a questo residuo ricorso, la pronuncia ne dichiara l'inammissibilità in relazione al solo parametro costituito dall'articolo 97 Cost., in quanto la censura non risultava supportata da alcun elemento argomentativo.

In riferimento agli altri parametri invocati dal ricorrente, la Corte inizia l'esame dalla censura relativa alla supposta violazione dell'articolo 120 Costituzione, ricordando innanzi tutto che le regioni, in base alla legge 42/2009, la cosiddetta legge sul federalismo fiscale, possono istituire tributi propri autonomi, assoggettando a tassazione presupposti ed elementi non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, fra i quali anche quelli funzionali alla tutela ambientale, tassando i consumi che vanno ad incidere proprio sul bene ambientale.

Non è lecito per questa via, precisano però i giudici, stabilire una differenziazione di trattamento fiscale basata unicamente sul mero transito o ingresso di merci (o rifiuti, nel caso di specie)

attraverso i confini regionali, poiché così provvedendo si va ad impattare sul divieto di imporre dazi interregionali, di cui all'articolo 120 della Costituzione.

Precisa la Corte che limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 120 della Costituzione sono permesse nella legislazione regionale alle seguenti condizioni:

- "a) se si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali;
- b) se, nell'ambito del suddetto potere di limitazione, la regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura;
- c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell'esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell'intervento limitativo della regione, così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra regione e regione (sentenza n. 51 del 1991)".

Rammenta la Corte che, anche in base alla sua giurisprudenza (sentt. 12/2007, 10/2009, 76/2021), il principio di autosufficienza territoriale regionale di cui all'articolo 182 del codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), in base al quale i rifiuti devono essere smaltiti nella regione in cui vengono prodotti è valido solo per i rifiuti urbani non pericolosi, con esclusione dei rifiuti speciali, anche non pericolosi.

Per questi ultimi, vale il diverso principio della specializzazione della tipologia degli impianti di smaltimento.

La discriminazione fiscale della legge valdostana non trova dunque giustificazione, proprio in relazione ad una categoria di rifiuti per i quali la nozione di "rete integrata e adeguata di impianti", di cui all'articolo 182 bis del codice dell'ambiente, impone di prescindere dai confini regionali.

Addirittura si legge nella sentenza (punto 6.4.2. del *Considerato in diritto*) che la norma pare un malcelato tentativo di sottrarsi ad esigenze di solidarietà fra le regioni in termini di tutela ambientale connessa allo smaltimento dei rifiuti.

Neanche la legge statale, osserva la Corte, potrebbe autorizzare un trattamento deteriore per i rifiuti (speciali) "trans regionali", cioè prodotti in una regione e smaltiti in un'altra, proprio a causa del divieto posto dall'articolo 120 della Costituzione. In questo senso si spiega il silenzio del legislatore statale in merito alla possibilità di istituire misure come quella oggetto dell'impugnazione.

Risulta dunque evidente che la norma oggetto del ricorso non può superare lo scrutinio di tollerabilità rispetto al rigoroso disposto dell'articolo 120 Cost. e viene dichiarata costituzionalmente illegittima.

Vengono dichiarate assorbite le altre censure.